AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"FABRIZIO GUARINO"
Via Starza, 2 – 83029 Solofra (AV) – C.F. 80014660643

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. 20 del 19/09/2026

Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, del servizio di assistenza infermieristica presso la Comunità Tutelare dell'Azienda per il periodo dal 21/09/2026 al 01/12/2026, all'Associazione AMAMI. Approvazione dello schema di contratto (Allegato A).

Il Commissario straordinario

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 52 del 01/07/2026, con cui il Dott. Stefano Kenji Iannillo è stato nominato Commissario straordinario dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Fabrizio Guarino", ai sensi dell'art. 42 del Regolamento regionale della Campania 22 febbraio 2013, n. 2, con i poteri di ordinaria gestione ivi previsti, tra cui la garanzia della continuità dei servizi essenziali resi agli ospiti dell'Azienda;

RICHIAMATI altresì: la Deliberazione del Commissario straordinario n. 1 del 03/07/2026 e l'Avviso pubblico per la formazione dell'elenco di operatori economici qualificati per l'affidamento di servizi sociosanitari di supporto assistenziale, approvato in pari data; la Deliberazione n. 5 del 17/07/2026, di approvazione del primo elenco, nel quale risultano iscritte, per la fascia professionale di III livello (infermieri e fisioterapisti), la Soccorso Amico Soc. Coop. Sociale e la Panta Rei Cooperativa Sociale Onlus; la Deliberazione n. 11 del 25/07/2026, di affidamento diretto del servizio di assistenza infermieristica alla Soccorso Amico Soc. Coop. Sociale per il periodo 27/07/2026 – 19/09/2026, nella misura di 24 ore settimanali e alla tariffa oraria di € 25,00 oltre IVA; la Deliberazione n. 12 del 04/08/2026, di approvazione dell'accordo quadro ex art. 59 del d.lgs. 36/2023 con la Soccorso Amico Soc. Coop. Sociale; la Deliberazione n. 8 del 23/07/2026 e il Verbale di presa di servizio del 28/07/2026, con cui il Dott. Gerardo Varallo ha assunto le funzioni di Direttore in utilizzazione condivisa "a scavalco";

PREMESSO CHE

a) con nota PEC del 15/09/2026 l'Azienda ha chiesto alla Soccorso Amico Soc. Coop. Sociale la prosecuzione del servizio di presenza infermieristica presso la struttura, alle vigenti condizioni, fino alla data del 30/09/2026;

b) con PEC del 16/09/2026, la Soccorso Amico Soc. Coop. Sociale, in persona del legale rappresentante Sig. Vincenzo Ventola, ha comunicato di non avere interesse a proseguire il servizio oltre il termine del 19/09/2026 indicato nella lettera di affidamento, confermando quanto già preventivamente rappresentato per le vie brevi;

c) la Panta Rei Cooperativa Sociale Onlus, unico ulteriore operatore economico iscritto nella fascia professionale di III livello dell'elenco approvato con Deliberazione n. 5/2026, non ha presentato offerta in occasione della richiesta del 17/07/2026 relativa al medesimo servizio, come dato atto alla lett. e) delle premesse della Deliberazione n. 11/2026, e ha successivamente comunicato, con PEC del 29/07/2026, la propria rinuncia a presentare offerta per la stipula dell'accordo quadro di cui alla Deliberazione n. 12/2026;

d) il Sig. Spina Antonio Pio, già in servizio quale infermiere presso la Comunità Tutelare, ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie con decorrenza 26/07/2026, come dato atto nella Deliberazione n. 11/2026;

e) con PEC del 16/09/2026 la residua unità infermieristica in organico ha trasmesso domanda di prolungamento del congedo parentale, acquisita dall'INPS con protocollo n. INPS.0800.16/09/2026.0332005 del 16/09/2026, per il periodo dal 25/09/2026 al 09/11/2026, in modalità di fruizione giornaliera;

f) dalla concomitanza delle circostanze di cui alle lettere precedenti discende che, a decorrere dal 20/09/2026, l'Azienda risulterebbe priva di qualsiasi copertura infermieristica, con conseguente impossibilità di assicurare gli standard minimi di organico richiesti per l'accreditamento della Comunità Tutelare ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014 e del Catalogo dei servizi approvato con D.G.R.C. n. 107/2014, e con pregiudizio diretto e immediato per la tutela degli ospiti;

g) con PEC del 18/09/2026 l'Associazione AMAMI, C.F. 92126030649, con sede in Avellino, via Fraternita della Misericordia n. 8, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Andrea Relmi, ha presentato domanda di iscrizione all'elenco di operatori economici qualificati di cui all'Avviso del 03/07/2026 per la fascia professionale di III livello e ha contestualmente dichiarato la propria disponibilità ad assicurare il servizio di assistenza infermieristica con decorrenza immediata dal 21/09/2026, alla tariffa oraria omnicomprensiva di € 25,00;

CONSIDERATO CHE

a) il fabbisogno assistenziale, già quantificato con la Deliberazione n. 11/2026, resta pari a 24 ore settimanali di presenza infermieristica, da articolare secondo la turnazione concordata con la coordinatrice dei servizi con facoltà dell'Azienda di richiedere prestazioni aggiuntive per urgenze assistenziali, nel limite massimo complessivo di 30 ore per l'intera durata dell'affidamento;

b) il periodo di affidamento decorre dal 21/09/2026 al 01/12/2026, pari a 72 giorni, e che il monte ore ordinario stimato ammonta a 246,86 ore, per un corrispettivo stimato di € 6.171,43; sommate le prestazioni aggiuntive per urgenze nel limite di 30 ore (€ 750,00), il tetto massimo di spesa dell'affidamento è fissato in € 7.000,00, oltre IVA se e in quanto dovuta secondo il regime fiscale applicabile all'Affidatario, salvo conguaglio a consuntivo sulle sole ore effettivamente rese e fatturate, secondo il prospetto di seguito riportato;

c) il rientro in servizio dell'unità infermieristica in congedo, previsto per il 10/11/2026, non determina automaticamente il venir meno del fabbisogno, ma impone di prevedere espressamente la facoltà dell'Azienda di rimodulare in riduzione il monte ore richiesto, ovvero di recedere senza oneri, con preavviso di 7 giorni, restando il corrispettivo dovuto sulle sole ore effettivamente rese: la previsione è recepita all'art. 3 dello schema di contratto allegato;

d) la tariffa oraria di € 25,00 coincide con quella fissata per la fascia professionale di III livello dall'accordo quadro approvato con Deliberazione n. 12/2026 e con quella praticata dal contraente uscente ai sensi della Deliberazione n. 11/2026, e risulta pertanto congrua per raffronto con l'unico riferimento di mercato acquisito dall'Azienda nel corso dell'esercizio;

e) l'affidamento rientra nella fattispecie dell'affidamento diretto di servizi di importo inferiore a € 140.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, ammesso anche senza consultazione di più operatori economici, purché la scelta ricada su soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali; che il valore stimato dell'appalto, computata l'opzione di rinnovo di cui al successivo punto, ammonta a complessivi € 14.714,29 circa ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. 36/2023, e resta pertanto ampiamente al di sotto della predetta soglia;;

f) il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023 risulta rispettato, intervenendo l'affidamento in favore di operatore economico diverso dal contraente uscente, e che i due operatori iscritti nella fascia professionale pertinente sono stati entrambi previamente consultati;

g) l'affidamento, di importo inferiore a € 40.000,00, ricade nel regime di controllo semplificato di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 36/2023;

h) il rapporto oggetto del presente affidamento ha natura di appalto di servizi, con assunzione da parte dell'Affidatario del rischio d'impresa, dell'organizzazione dei mezzi necessari, del potere direttivo e disciplinare sul proprio personale e della responsabilità del risultato, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003, restando esclusa ogni forma di mera fornitura di manodopera riconducibile all'interposizione vietata dall'art. 18 del medesimo decreto e non ammessa dall'art. 1 dell'Avviso del 03/07/2026;

i) la corresponsione di un corrispettivo orario esclude la riconducibilità del rapporto allo schema della convenzione di cui all'art. 56 del d.lgs. 117/2017, ammessa nei soli limiti del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sicché l'atto negoziale da stipulare va qualificato come contratto di appalto di servizi sotto soglia, secondo lo schema allegato;

Prospetto di quantificazione della spesa

Voce	Ore	Importo (€)
Periodo 21/09/2026 – 09/11/2026 (50 gg, 24 h/sett.)	171,43	4.285,71
Periodo 10/11/2026 – 01/12/2026 (22 gg, 24 h/sett.)	75,43	1.885,71
Totale prestazioni ordinarie (72 gg)	**246,86**	**6.171,43**
Prestazioni aggiuntive per urgenze (tetto massimo)	30,00	750,00
Tetto massimo di spesa dell'affidamento	**276,86**	**6.921,43**
Il tetto massimo di spesa dell'affidamento è arrotondato a € 7.000,00, oltre IVA se e in quanto dovuta. Gli importi sono stimati e non impegnativi: il corrispettivo è dovuto sulle sole ore effettivamente rese e fatturate.		

VISTI

a) il Regolamento regionale della Campania 22 febbraio 2013, n. 2, in particolare gli artt. 23 e 42;

b) lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Azienda;

c) la legge regionale della Campania n. 11/2007, il Regolamento regionale n. 4/2014 e il Catalogo dei servizi approvato con D.G.R.C. n. 107/2014, in materia di accreditamento delle strutture socio-assistenziali e di standard di organico della Comunità Tutelare;

d) il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare «gli artt. 11, 14, 15, 17, 23, 25, 28, 49, 50, 52, 53, 94, 95, 98, 100 e 120»;

e) gli artt. 18 e 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

f) il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare l'art. 56;

g) il D.M. 14 settembre 1994, n. 739, in materia di profilo professionale dell'infermiere, e la legge 11 gennaio 2018, n. 3, in materia di iscrizione agli Ordini delle professioni sanitarie;

h) l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

i) il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di termini di pagamento nelle transazioni commerciali;

j) il Regolamento (UE) 2016/679 e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Tutto ciò richiamato, premesso e considerato,

DELIBERA

1. di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, all'Associazione AMAMI, C.F. 92126030649, con sede in Avellino, via Fraternita della Misericordia n. 8, il servizio di assistenza infermieristica presso la Comunità Tutelare dell'Azienda, per il periodo dal 21/09/2026 al 01/12/2026,

nella misura di 24 ore settimanali, alla tariffa oraria omnicomprensiva di € 25,00, oltre IVA se e in quanto dovuta;

2. di autorizzare, entro il limite massimo complessivo di 30 ore per l'intera durata dell'affidamento, prestazioni aggiuntive in fascia mattutina per urgenze assistenziali, alla medesima tariffa oraria, previa richiesta scritta della coordinatrice dei servizi;

3. di fissare in € 7.000,00, oltre IVA se e in quanto dovuta, il tetto massimo di spesa dell'affidamento, dando atto che il corrispettivo è dovuto sulle sole ore effettivamente rese e fatturate e che il superamento del tetto non è consentito in assenza di apposito atto motivato;

4. di prevedere espressamente, quale opzione contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del d.lgs. 36/2023, la facoltà di rinnovo del contratto per un periodo massimo di tre mesi, fino al 01/03/2027, da esercitarsi con provvedimento motivato dell'Azienda, previa accettazione dell'Affidatario, alle medesime condizioni economiche, dando atto che il valore stimato dell'appalto, comprensivo dell'opzione, ammonta a € 14.714,29 circa ai sensi dell'art. 14, comma 4, del medesimo decreto;

5. di stabilire che, a decorrere dal rientro in servizio dell'unità infermieristica in congedo parentale, l'Azienda può rimodulare in riduzione il monte ore settimanale richiesto, ovvero recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 7 giorni, senza che da ciò derivi in capo all'Affidatario alcun diritto a indennizzo o risarcimento;

6. di approvare lo schema di contratto di appalto di servizi allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), dando atto che il rapporto ha natura di appalto di servizi ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003 e non comporta in alcun caso la costituzione di rapporto di lavoro subordinato tra il personale impiegato dall'Affidatario e l'Azienda;

7. di dare atto che il possesso dei requisiti in capo all'Affidatario è attestato, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.lgs. 36/2023, mediante la dichiarazione resa con la PEC del 18/09/2026 e di disporre l'acquisizione, prima dell'avvio del servizio, della documentazione attestante l'iscrizione degli infermieri impiegati all'Ordine delle Professioni Infermieristiche e della polizza di responsabilità civile di cui all'art. 8 dell'Allegato A;

8. di autorizzare l'avvio del servizio in via d'urgenza a decorrere dal 21/09/2026, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del d.lgs. 36/2023, per le ragioni di cui alle premesse, dando atto che, in caso di esito negativo delle verifiche di cui al punto precedente, il contratto si intende risolto di diritto e all'Affidatario è riconosciuto il solo corrispettivo delle prestazioni regolarmente rese fino a tale data;

9. di individuare quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023, il Direttore dell'Azienda, Dott. Gerardo Varallo, e di demandare alla coordinatrice dei servizi l'acquisizione preventiva dei nominativi e dei titoli abilitativi del personale infermieristico impiegato, la verifica della regolare esecuzione del servizio e la tempestiva segnalazione di ogni criticità;

10. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo dell'Azienda e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del Regolamento regionale n. 2/2013 e dell'art. 28 del d.lgs. 36/2023, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;

11. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 23, comma 7, del Regolamento regionale n. 2/2013, trattandosi di provvedimento necessario e indifferibile.

Pareri ex art. 23, comma 3, del Regolamento regionale 22 febbraio 2013, n. 2, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile della proposta di deliberazione

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Direttore, Dott. Gerardo Varallo, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento regionale n. 2/2013.

Solofra, 19/09/2026

Il Direttore
Dott. Gerardo Varallo

GERARDO VARALLO
18.09.2026 23:49:55
GMT+02:00

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Direttore, Dott. Gerardo Varallo, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 10, comma 4, dello Statuto e dell'art. 23, comma 5, del Regolamento regionale n. 2/2013.

Solofra, 19/09/2026

Il Direttore
Dott. Gerardo Varallo

GERARDO VARALLO
18.09.2026 23:49:59
GMT+02:00

Attestazione della copertura finanziaria ex art. 23 del Regolamento regionale n. 2/2013

Il sottoscritto Direttore, Dott. Gerardo Varallo, attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente atto nel limite del tetto massimo di € 7.000,00, oltre IVA se e in quanto dovuta, per l'intera durata dell'affidamento, con riserva in ordine all'effettiva disponibilità di cassa, stante l'assenza di bilanci di previsione approvati per l'esercizio in corso, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento regionale n. 2/2013 e del D.P.G.R.C. n. 52/2026, e fermo l'obbligo di conguaglio sulla base delle ore effettivamente rese e fatturate. L'eventuale esercizio dell'opzione di rinnovo di cui al punto 4 del dispositivo è subordinato ad autonoma attestazione di copertura.

Solofra, 19/09/2026

GERARDO VARALLO
18.09.2026 23:50:09
GMT+02:00

Il Direttore
Dott. Gerardo Varallo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo dell'Azienda e nel sito istituzionale in data 18 settembre 2026, ove resterà esposta per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del Regolamento regionale n. 2/2013.

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 23, comma 7, del Regolamento regionale n. 2/2013, trattandosi di atto necessario e indifferibile.

Solofra, 19/09/2026

Il Commissario straordinario
Dott. Stefano Kenji Iannillo

Signed with NamirialSign

STEFANO KENJI IANNILLO
19/09/2026 09:23:22 UTC+0200